

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la nuova legge sulla tariffa giudiziaria

(del 9 dicembre 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La legge sulla tariffa giudiziaria risale al 10 gennaio 1923 e, nel corso degli anni, ha subito solo poche e non essenziali modificazioni. Le tasse di giustizia non sono mai state cambiate, fatta eccezione di qualcuna di poca importanza. Il Dipartimento di giustizia aveva anche preparato una modificazione degli art. 52 e 60, che regolavano la remunerazione del patrocinatore d'ufficio in materia civile e penale, modificazione che non è stata però attuata.

Un riesame della questione ci ha indotti a proporvi, invece della revisione di alcune norme, una nuova legge. I magistrati da noi interpellati ci hanno, in genere, suggerito di procedere a una revisione completa della legge; gli avvocati più volte hanno chiesto l'aggiornamento della remunerazione dovuta in caso di assistenza giudiziaria; i giudici di pace hanno pure domandato un adeguamento delle sportule esigibili per gli atti da loro compiuti; alcune norme sono poi superate o dichiarate inammissibili dal Tribunale federale, come la norma (art. 31) secondo la quale la tassa per la pubblicazione di un testamento è dell'1‰ del valore netto della successione. Troppe sono le norme che è opportuno abrogare o modificare e di conseguenza non mette conto di procedere a una semplice revisione del testo ora in vigore.

L'avamprogetto è stato attentamente vagliato dalla Commissione consultiva per la riforma dell'organizzazione giudiziaria e il testo che vi sottoponiamo tiene ampiamente conto dei suggerimenti fatti in quella sede.

Vi esponiamo partitamente le osservazioni principali, tralasciando di illustrare le ragioni, del resto evidenti, che ci hanno indotti ad aumentare l'una o l'altra piccola tassa.

1. Nella parte generale abbiamo abbandonato la norma (art. 9 LTG) secondo la quale il patrocinatore è tenuto a pagare le spese giudiziarie quando la parte si rifiuti di pagarle. Si tratta di un disposto, sconosciuto agli ordinamenti degli altri Cantoni, introdotto per garantire allo Stato il pagamento delle spese. La norma è stata qualche volta applicata; i nostri tribunali l'hanno ritenuta valida ed è stata così illustrata dal Tribunale di appello (sentenza 25 febbraio 1930, RGP 1930, 604):

« Si deve ritenere che l'art. 9 della legge sulla tariffa giudiziaria non stabilisce un vincolo solidale tra la parte in causa ed il suo procuratore o patrocinatore per il pagamento delle bollette giudiziarie. Prima di procedere ad escutere il patrocinatore, la bolletta dev'essere presentata alla parte, e solo dopo il rifiuto della stessa a pagare, il procuratore può essere escusso. Quella del patrocinatore è una fidejussione sui generis — non fidejussione solidale, perchè è fatto obbligo al creditore di richiedere, prima di escutere il garante, il pagamento del debito alla parte — non fidejussione semplice, perchè non è necessario escutere il debitore

diretto prima del garante, bastando a giustificare l'azione contro il fidejussore l'invito a pagare alla parte ed il suo rifiuto, senza bisogno di una effettiva esecuzione ».

La Camera di diritto pubblico del Tribunale federale però, nella sentenza del 23 dicembre 1946, (facendo riferimento a quanto è esposto nella citata sentenza del Tribunale di appello) ha dichiarato: « Se l'art. 9 LTG sancisce effettivamente un siffatto ordinamento nei confronti del patrocinatore, non resiste alla censura di arbitrio » e ancora: « Per resistere alla censura di arbitrio, l'art. 9 LTG deve essere inteso nel senso che, se il cliente rifiuta di pagare, la competente Autorità si rivolgerà al patrocinatore, al quale dovrà essere concessa la possibilità di far valere *tutte* le sue ragioni ed eccezioni in una procedura amministrativa o giudiziaria. Quale sia la retta procedura secondo la legislazione ticinese non spetta al Tribunale federale di indagare ».

Secondo questa sentenza quindi, nella procedura esecutiva promossa contro il patrocinatore, lo Stato non può far valere la bolletta come titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 LEF perchè, se ciò fosse ammissibile, si limiterebbero le eccezioni opponibili dal debitore (eccezioni che, per l'art. 81 LEF, sono limitate alla estinzione o prescrizione del credito o alla proroga del termine per il pagamento), al quale, per contro, dev'essere permesso di opporre tutte le sue eccezioni.

A parte queste considerazioni di ordine procedurale (che, conveniamo, possono essere facilmente superate, ma che metteva conto di qui esporre per illustrare compiutamente la norma ora in vigore), riteniamo che il disposto non debba più essere ripreso nella nuova legge, perchè esso ha un carattere quasi punitivo per il patrocinatore ed è poco conciliabile con la funzione di ausiliario della giustizia che egli esercita.

Per assicurare l'incasso delle spese basterà far capo all'istituto della anticipazione previsto dagli art. 11 e 12 Pr.

L'uso appropriato di questo mezzo eviterà perdite allo Stato e la circostanza, che, in qualche caso, l'anticipazione non potrà essere chiesta prima dell'emanazione del giudizio (ad esempio nel caso di istanza di iscrizione di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori chiesta l'ultimo giorno utile) non giustifica il mantenimento dell'attuale superata norma.

Per quanto riguarda la anticipazione, osserviamo che essa, secondo il progetto, può essere chiesta ripetute volte, ma non prima della intimazione della petizione o della citazione. La diversità dei casi sconsiglia una regolamentazione rigida del modo con il quale l'anticipazione deve essere richiesta e abbiamo ritenuto opportuno di lasciare ciò al libero apprezzamento del giudice. La possibilità di chiedere alla parte di anticipare le spese necessarie per l'assunzione delle prove da essa richieste è stata mantenuta (art. 62 bis LTG) per i procedimenti relativi a reati perseguibili solo a querela di parte (art. 41 Pr.). Ciò è giustificato dalla particolare natura di questi reati, il cui perseguimento dipende dall'attività del lesa, al quale si può chiedere di sopportare le spese cagionate dalle prove (qualche volta rilevanti, ad esempio quando si tratta di perizie) da lui richieste.

E' previsto però che questa anticipazione non può essere domandata a chi giustifica di essere inabilitato a sopperirvi. Inoltre, quando la prova si riveli determinante per la condanna (ma solo in questo caso), può essere chiesta la restituzione della somma anticipata.

2. Abbiamo previsto gli istituti della decadenza del diritto di emanare la bolletta e della prescrizione dell'azione di incasso delle spese giudiziarie (art. 7 Pr.), istituti già contenuti nella legge di procedura tributaria e nella legge sul maggior valore immobiliare.

Essi hanno lo scopo di indurre le Autorità giudiziarie a prontamente chiedere il pagamento delle spese e di giungere alla sollecita definizione dei rapporti fra lo Stato e chi ha chiesto l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

3. Le tasse di giustizia presentemente in vigore sono ancora quelle stabilite nel 1923 e sono sicuramente insufficienti. Basti rilevare che la tassa massima prevista è di Fr. 1.200.— ed è applicabile per le cause di valore superiore a franchi 100.000.— (LTG art. 16 lett. h). Le vertenze di valore superiore a detta cifra sono relativamente numerose, il che esige la fissazione di una nuova graduazione delle tasse. Proponiamo che esse siano aumentate in modo massiccio, fino a raggiungere un massimo di Fr. 20.000.— per le cause il cui valore superi i Fr. 5.000.000.—.

Osserviamo che nel Cantone Zurigo, per valori superiori a Fr. 100.000.—, sono applicate le seguenti tasse (§ 226 in vigore dal 1. gennaio 1954) :

da Fr. 100.000.— a Fr. 500.000.—	da Fr. 400.— a Fr. 2.500.—
da Fr. 500.000.— a Fr. 1.000.000.—	da Fr. 1.000.— a Fr. 10.000.—
da Fr. 1.000.000.— a Fr. 5.000.000.—	da Fr. 2.000.— a Fr. 20.000.—
oltre Fr. 5.000.000.—	da Fr. 5.000.— a Fr. 30.000.—.

Nel Cantone Argovia la legge sulla tariffa giudiziaria del 13 maggio 1948, al § 3, prevede una tassa da Fr. 3.125.— a Fr. 6.000.— per valori da Fr. 500.000.— a Fr. 1.000.000.— e dal 5‰ all'1‰ per valori superanti il milione, al minimo però Fr. 5.000.— con l'aggiunta che, nel caso di procedura scritta invece di orale, la tassa è aumentata fino a un terzo dei valori indicati. Per le cause di valore indeterminato poi la tassa varia da Fr. 50.— a Fr. 20.000.—.

Nel Canton Turgovia il decreto 3 marzo 1948 prevede (§ 7) la tassa da Fr. 600.— a Fr. 3.000.— per cause di valore da Fr. 100.000.— a Fr. 500.000.—; di franchi 1.000.— a Fr. 10.000.— per valori da Fr. 500.000.— a Fr. 1.000.000.—; di Fr. 2.000.— a Fr. 20.000.— per valori superiori a Fr. 1.000.000.—.

Il raffronto con le leggi di questi Cantoni dimostra che le proposte che vi sottoponiamo non escono da limiti ragionevoli, anche se l'aumento, per l'assoluta insufficienza delle tasse ora applicabili, è molto forte. Riteniamo necessario adeguare le tasse ai tempi presenti, anche se può rincrescere di non esser più, almeno in questo campo, uno dei Cantoni con le tasse più basse. Proponiamo anche di aumentare parecchie altre tasse sia della giustizia civile, sia della giustizia penale, come risulta dal progetto che vi sottoponiamo; non riteniamo necessario di illustrare partitamente questi aumenti che appaiono dal confronto fra la legge ora in vigore e il presente progetto.

In specie sono aumentate le sportule di spettanza dei giudici di pace, aderendo in tal modo agli inviti più volte espressi dalla loro associazione. Le proposte che vi sottoponiamo non faranno di certo diventare redditizia la carica di giudice di pace, ma permetteranno a questi magistrati di ottenere un equo compenso per gli atti che sono chiamati a compiere. Le tasse previste (art. 14, 15, 16 Pr.) sono state stabilite dopo uno scambio di opinioni con l'Associazione dei giudici di pace e tenendo conto sia dell'aumento dell'onorario già votato da codesto Gran Consiglio, sia dal fatto che è stato soppresso il diritto di incassare una percentuale sulla carta di bollo.

4. L'art. 43 LTG dispone che, in materia civile, il perito, l'interprete e il traduttore sono retribuiti con un emolumento variante da Fr. 10.— a Fr. 50.— se si tratta di persona esercente un'arte liberale e da Fr. 5.— a Fr. 20.— se si tratta

di un commerciante o artigiano. E' previsto inoltre che, se il lavoro comporta più giornate di lavoro, l'indennità è calcolata in ragione di Fr. 30.— il giorno. Soltanto in casi eccezionali e con l'accordo delle parti o con il consenso del Dipartimento di giustizia queste cifre possono essere superate.

In materia penale l'emolumento per i periti è ora stabilito da Fr. 4.— a Fr. 10.— il giorno se il lavoro è compiuto da commerciante o artigiano e da Fr. 5.— a Fr. 20.— « nei casi di perizia di arte liberale »; una maggiore indennità è possibile solo per le perizie scientifiche scritte e per decisione del Dipartimento di giustizia (art. 59 LTG).

E' evidente la inadeguatezza di questi disposti.

Del resto è risaputo che la forza delle cose ha reso inoperanti queste norme: le prestazioni dei periti vengono infatti retribuite, già ora, a seconda della loro importanza e complessità.

Non si può infatti pretendere da uno specialista che lavori per Fr. 20.— o 30.— il giorno.

La varietà delle perizie, il differente impegno che esse richiedono ci hanno indotti a non più stabilire cifre fisse, ma a lasciare al magistrato di determinare l'emolumento dovuto in ogni singolo caso. Riteniamo infatti che solo chi ha ordinato la perizia sia in grado di valutare il lavoro svolto dal perito. D'altra parte è opportuno evitare di adottare norme, le quali potrebbero manifestarsi, con il passare del tempo, inadeguate e inapplicabili come si è verificato con le attuali.

5. Con il DL 5 luglio 1948, l'art. 48 LTG è stato modificato nel senso che l'indennità ai testimoni ammonta a Fr. 3.— per mezza giornata e a Fr. 5.— per giornata intera se il teste risiede nel luogo dove ha sede l'Autorità giudicante o nel luogo dove l'Autorità si è trasferita per l'esecuzione; negli altri casi l'indennità è stabilita in Fr. 5.—, rispettivamente Fr. 10.—. Proponiamo che queste indennità siano aumentate, mantenendo la distinzione già contenuta nella legge ora in vigore, rispettivamente a Fr. 4.—, 8.—, 6.— e 12.—. Si deve però tener conto dei casi particolari, in cui la persona chiamata a deporre subisce una ragguardevole perdita di guadagno o di tempo. Se si verificano queste speciali circostanze, l'indennità potrà essere aumentata a Fr. 15.— per mezza giornata e a Fr. 30.— per giornata intera. Abbiamo preferito indicare cifre precise, anziché prevedere il rimborso integrale della reale perdita di guadagno o il pagamento di un tanto l'ora, sia per sottolineare il fatto che il deporre quale teste è un dovere civico sia per facilitare i conteggi.

Nessuna distinzione è fatta fra la materia civile e quella penale, perchè riteniamo che la discriminazione ora prevista (cfr. art. 46 e art. 57/58 LTG) non abbia un plausibile motivo.

6. Per quanto riguarda le tasse applicabili per le pubblicazioni dei testamenti abbiamo codificato le norme contenute nella nostra circolare del 5 luglio 1948 con la quale, in conseguenza delle osservazioni fatte dalla Corte di diritto pubblico del Tribunale federale nella sentenza 12 dicembre 1947 prolata nella vertenza Mettler c/Cantone Ticino, abbiamo dato istruzione ai Pretori nel senso di prelevare una tassa proporzionale al valore solo per le disposizioni di ultima volontà che si scostano dalla successione legale (art. 22 n. 12 Pr.).
7. Abbiamo modificato l'Autorità competente a giudicare le controversie relative alla retribuzione degli arbitri. La tariffa ora in vigore dice che, in caso di contestazione, l'emolumento dell'arbitro è stabilito in modo equitativo dal Pretore, con possibilità di appellazione in via di ricorso al Tribunale di appello (art. 41 LTG). Si tratta, in queste controversie, di valutare il lavoro dell'arbitro, tenendo conto della complessità della vertenza e del valore della

stessa. Per una certa affinità di materia riteniamo che il compito di definire le controversie di questo genere possa essere affidato al Consiglio di disciplina forense il quale dovrebbe fungere da istanza unica e inappellabile (articolo 31 Pr.).

8. Per quanto riguarda le trasferte, proponiamo una completazione delle norme ora in vigore (art. 53 LTG) nel senso che siano stabilite anche le indennità dovute per i pasti e per il pernottamento. Inoltre, l'uso di un mezzo proprio di trasporto è oggi normale per cui proponiamo che sia rimborsato il costo del biglietto ferroviario se il viaggio è stato compiuto con la ferrovia, mentre siano pagati 40 centesimi il chilometro se il testimone o il magistrato ha usato un proprio mezzo di trasporto (art. 47 Pr.). Per quanto riguarda le spese di trasferte dei patrocinatori d'ufficio osserviamo che esse saranno calcolate in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 36 Pr.).
9. Con il presente progetto proponiamo anche di radicalmente modificare il modo e la misura con i quali deve essere retribuito il patrocinatore d'ufficio, nominato dal giudice, in conformità degli art. 522 e seg. PC, quando una parte si trovi nell'indigenza e quindi nella impossibilità di scegliere e di pagare un proprio patrocinatore. Le norme della tariffa non saranno quindi applicabili quando il giudice nomina, d'ufficio, un patrocinatore o una parte, la quale si dimostri incapace di difendersi da sola, ma sia in condizioni di pagare le spese di patrocinio (art. 69 e 74 § CPC).

La tariffa attuale prevede una retribuzione per ogni singolo atto procedurale compiuto dall'avvocato (art. 52 LTG). Le somme previste dall'attuale ordinamento sono sicuramente insufficienti (ad es. per ogni atto o allegato scritto la somma dovuta varia, ora, da Fr. 5.— a Fr. 80.—) e sono conosciute, a questo proposito, le ripetute lagnanze espresse dagli avvocati. Del resto, come accennato sopra, il Dipartimento di giustizia aveva già preparato una proposta di modificazione della tariffa con un sensibile aumento delle indennità.

Un riesame della questione ci ha però indotti a proporre non un semplice aumento delle indennità ora previste, ma un cambiamento del metodo di calcolo dell'indennità stessa.

Riteniamo infatti che, con il sistema attuale, non si tien conto in maniera sufficiente del lavoro preparatorio che la presentazione di un allegato comporta. Una petizione di poche pagine e, apparentemente, non complessa (ad es. una petizione di divorzio) può aver richiesto ripetuti colloqui con la parte, con conseguente impiego di rilevante tempo da parte del patrocinatore.

Siccome ciò non appare dall'atto presentato, la retribuzione (anche se si dovessero aumentare le somme previste ora dalla tariffa) potrebbe essere non adeguata al reale lavoro compiuto.

D'altra parte l'ordinamento ora in vigore non prevede una indennità per lo studio dell'incarto, studio che indubbiamente sempre precede la proposizione di un atto. Si potrebbe ovviare a questa manchevolezza introducendo un disposto in questo senso, ma sarebbe molto difficile tener conto della diversità delle cause.

Riteniamo che il metodo migliore per corrispondere all'avvocato una equa retribuzione sia quello di far capo alla Tariffa dell'Ordine degli avvocati, tariffa la quale dispone (art. 4) che, nel fissare l'onorario « si avrà riguardo in ogni singolo caso all'importanza, alla complessità, al valore ed all'estensione della pratica, alla competenza professionale, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità, al tempo ed alla diligenza impiegati ». L'onorario dovuto in base a detta tariffa deve quindi essere fissato tenendo conto di tutti gli elementi che permettono di stabilire il reale lavoro e l'effettivo impegno del patrocinatore.

Non offre difficoltà all'applicabilità di detta tariffa il fatto che essa non è una legge, ma è emanata, in maniera autonoma, dall'Ordine degli avvocati. Infatti la I. Corte civile del Tribunale federale, chiamata a pronunciarsi sulla natura della tariffa ha dichiarato, nella sentenza 27 dicembre 1963, che « In effetti, la TAv emana da un Ordine professionale, la cui composizione è tuttavia determinata per legge e i cui statuti devono essere approvati dal Consiglio di Stato (art. 368 cpv. 2 e 369 PC).

Essa ha comunque ricevuto la sanzione di norma di diritto pubblico in virtù dell'art. 370 PC, richiamato dalla stessa Corte di appello e che stabilisce l'organo statale (il Consiglio di disciplina forense composto dai presidenti e dai vice-presidenti del Tribunale di appello e dell'Ordine) che deve applicarla in modo vincolante anche per il giudice civile.

Non può quindi esservi dubbio che la TAv costituisce parte integrante del diritto procedurale cantonale, valido anche rispetto all'art. 394 cpv. 3 CO in virtù dell'art. 6 CC ».

Altri Cantoni già prevedono una retribuzione del patrocinatore d'ufficio in base alla tariffa degli avvocati. Così Berna, dove l'avvocato riceve dallo Stato un onorario pari a un terzo della normale tariffa (§ 3 Dekret über die Gebühren der Anwälte del 28 novembre 1919 / 16 maggio 1928), e San Gallo dove la retribuzione è pari al 75 % dell'onorario normale (art. 7 del Gebühren tarif für Anwälte und Rechtsagenten del 23 giugno 1952).

Nel messaggio del 16 gennaio 1960 già avevamo fatto notare, con argomenti che qui riprendiamo, che l'avvocato dei poveri esercita un pubblico ufficio, connesso con l'esercizio libero della professione (in questo senso anche STF 60.I.17): l'ordinamento pubblico considera infatti un obbligo fondamentale quello di permettere anche ai non abbienti di perseguire le loro ragioni in giudizio. Che il legale eserciti in tal caso un ufficio pubblico appare anche dal fatto che egli è nominato dal giudice (art. 371 PC) e che l'onorario gli è dovuto esclusivamente dallo Stato (art. 372 PC). Proprio per il carattere pubblico dell'Ufficio, la retribuzione non può essere quella prevista per il caso di libera assunzione del mandato.

Per queste considerazioni proponiamo che l'onorario sia fissato in ragione del 70 % di quello dovuto nel caso di patrocinio di fiducia. E' necessario inoltre prevedere un correttivo per il caso in cui il semplice calcolo aritmetico dovesse comportare un onorario eccessivo. Non riteniamo che le norme di cui all'art. 4 della TAv siano, a questo proposito, sufficienti, e proponiamo quindi di prevedere che, in casi eccezionali, l'onorario possa essere stabilito in misura inferiore alla percentuale del 70 % e al minimo di tariffa.

Secondo l'ordinamento ora in vigore, l'onorario del patrocinatore d'ufficio è fissato dal presidente del Tribunale di appello (art. 52 LTG).

E' opportuno modificare questa procedura, anche per permettere di prevedere una istanza di ricorso, come sarà precisato più avanti.

Il magistrato che meglio può valutare il lavoro compiuto dal legale nonché la complessità e l'importanza della causa è di certo quello che ha istruito la causa e che ha avuto diretto contratto con la parte e con il suo patrocinatore. Riteniamo quindi che si possa affidare il compito di fissare la retribuzione del legale al giudice di ogni singolo grado per gli atti davanti a lui compiuti. Questo ordinamento esige che vi sia un'istanza di ricorso. E' opportuno che, quale istanza di ricorso, sia designato il Consiglio di disciplina forense, che ora stabilisce, inappellabilmente, l'onorario dell'avvocato.

Ciò permetterà di ottenere una interpretazione uniforme della Tariffa e giustifica anche la modificazione dell'istanza competente a determinare la retribuzione, istanza che non può più essere il presidente del Tribunale di appello,

il quale è membro del Consiglio di disciplina forense e non può quindi essere, nel contempo, prima istanza e istanza di ricorso.

D'altra parte, dando la competenza di cui si è discusso a ogni singolo giudice, è opportuno che la decisione relativa alla determinazione dell'onorario sia impugnabile non solo da parte del legale interessato, ma anche da parte dello Stato. Abbiamo quindi previsto che il Dipartimento di giustizia abbia il diritto di ricorrere contro le tassazioni errate o contrarie alla legge. Un procedimento simile vige nel Canton Berna (§3 decreto cit.).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :  
G. Beati

Disegno di

## LEGGE sulla tariffa giudiziaria

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 dicembre 1964 n. 1262 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Titolo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

<sup>1</sup> La presente legge stabilisce la tariffa delle spese giudiziarie e gli onorari dovuti per l'amministrazione della giustizia civile e penale. **Campo d'applicazione**

<sup>2</sup> Sono riservate le norme della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

##### Art. 2.

Le spese giudiziarie comprendono :

- a) la tassa di giustizia ;
- b) le indennità ai testimoni, ai periti, le trasferte, le spese postali, telefoniche e di bollo e, in genere, tutti i disborisi.

**Spese giudiziarie:**  
a) In generale

##### Art. 3.

<sup>1</sup> La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia. **b) Tassa di giustizia**

<sup>2</sup> Essa comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre: segnatamente quelle causate dalla notificazione delle copie di atti secondo le norme di procedura.

<sup>3</sup> Non possono essere imposte altre tasse oltre a quelle previste dalla presente legge.

<sup>4</sup> Le tasse di giustizia spettano allo Stato, escluse quelle di spettanza dei giudici di pace o degli uscieri che non sono addetti alla Pretura o al Tribunale di appello.

<sup>5</sup> Sono riservate le disposizioni speciali della presente legge.

#### Art. 4.

c) Incasso

Il Consiglio di Stato fissa per decreto i modi e l'Autorità competente all'incasso delle spese giudiziarie.

#### Art. 5.

Reclamo al  
Dipartimento

<sup>1</sup> La parte cui le spese giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo, entro quindici giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia la cui decisione è definitiva.

<sup>2</sup> Nel reclamo devono essere specificate le voci considerate eccessive e le modificazioni che, secondo il reclamante, dovrebbero essere apportate alle medesime.

<sup>3</sup> Il reclamo è esente da bollo.

#### Art. 6.

Esecutorietà  
delle bollette

Le bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive giusta gli art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e 58 della Legge cantonale di attuazione della legge federale medesima.

#### Art. 7.

Decadenza e  
prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto di emanare la bolletta decade dopo un anno dal giorno in cui è stata emessa la sentenza o il decreto ed è stato compiuto l'atto che conclude, davanti a ogni singola Autorità, la procedura principale.

<sup>2</sup> L'azione per l'incasso delle spese giudiziarie si prescrive dopo cinque anni dall'intimazione della bolletta.

#### Art. 8.

Vigilanza

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento cui compete la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente è autorizzato a esaminare gli atti degli uffici giudiziari e, se del caso, a invitare i preposti a incassare le tasse che risultassero ancora dovute.

## Titolo II

### GIUSTIZIA CIVILE

#### Capo I

##### *Disposizioni generali*

#### Art. 9.

Pagamento delle  
spese giudiziarie:  
a) In generale

<sup>1</sup> Le spese giudiziarie sono anticipate dall'attore; nel caso di appello o di ricorso, dall'appellante o dal ricorrente; nel caso di incidenti o di istanze provvisionali, dall'attore nell'incidente o da colui che presenta l'istanza.

<sup>2</sup> Chi chiede l'assunzione di una prova può essere richiesto di anticiparne le spese.

<sup>3</sup> Se la prova è chiesta da più parti, le spese giudiziarie sono anticipate, proporzionalmente, da tutti i richiedenti, ritenuto il vincolo solidale fra di loro.

<sup>4</sup> Il giudice stabilisce chi deve anticipare le spese relative agli atti ordinati d'ufficio.

Art. 10.

<sup>1</sup> I liteconsorti che agiscono insieme sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese giudiziarie. b) **Liteconsorti**

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica agli intervenuti in causa in via accessoria.

Art. 11.

<sup>1</sup> Il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese, fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili. c) **Richiesta di anticipazione delle spese**

<sup>2</sup> L'anticipazione può essere richiesta ripetute volte nel corso della procedura.

<sup>3</sup> L'anticipazione dev'essere prestata in contanti.

<sup>4</sup> L'anticipazione può essere chiesta solo ad avvenuta intimazione della petizione o della citazione.

Art. 12.

<sup>1</sup> Se l'anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, la citazione o l'istanza sono stralciate dal ruolo salvo, se del caso, la continuazione di un'azione riconvenzionale. d) **Anticipazione non fornita ; effetti**

<sup>2</sup> Se l'anticipazione non è fornita dall'attore della riconvenzione, la causa è continuata limitatamente all'azione principale.

<sup>3</sup> La parte è comunque tenuta al pagamento delle spese giudiziarie per gli atti già compiuti.

Art. 13.

Per la copia di qualsiasi atto che non sia compresa nella tassa di giustizia, per la relativa collazione e dichiarazione di conformità è dovuta allo Stato una tassa di Fr. 1.— per ogni pagina di scritturazione. **Copie di atti**

Capo II

*Giudice di pace*

Art. 14.

<sup>1</sup> Il giudice di pace preleva le seguenti sportule : **Sportule**

1. a) se la causa è definita con sentenza, da Fr. 10.— a Fr. 40.— ;
- b) se la citazione è ritirata prima dell'udienza, Fr. 5.— ;
- c) se la causa è composta mediante transazione alla prima udienza, da Fr. 10.— a Fr. 20.— ;
- d) se la causa è composta mediante transazione dopo l'istruttoria, da Fr. 10.— a Fr. 30.— ;

2. per ogni esperimento di conciliazione in applicazione degli art. 387 e 388 del codice di procedura civile, da Fr. 10.— a Fr. 20.—;
3. per ogni decreto giusta l'art. 29 del codice di procedura civile, Fr. 5.—;
4. per gli interventi giusta l'art. 401 del codice di procedura civile, da Fr. 10.— a Fr. 20.—;
5. per la verifica o la vendita di merci protestate :
  - a) per la stesura del verbale attestante lo stato della merce, da Fr. 10.— a Fr. 20.—;
  - b) per la vendita e la redazione del relativo verbale, Fr. 10.—;
6. per la posa dei termini, Fr. 10.—;
7. per la registrazione di un ricorso, Fr. 5.—;
8. per l'allestimento dell'incarto di causa, Fr. 2.—;
9. per l'apposizione di sigilli, da Fr. 10.— a Fr. 20.—.

<sup>2</sup> Se le operazioni di cui alle cifre 5 e 6 del presente articolo durano più di due ore, per ogni ora in più il giudice preleva Fr. 5.—, ritenuto che la frazione di oltre mezz'ora è computata per un'ora intera.

#### Art. 15.

**Disborsi**

Al giudice di pace devono essere inoltre rimborsate le spese postali, telefoniche, di bollo e di trasferta.

#### Art. 16.

**Sportule del segretario**

Se il giudice di pace è assistito dal segretario, le sportule previste dai precedenti articoli sono ripartite fra il giudice e il segretario a giudizio del giudice.

### Capo III

#### Pretore

#### Art. 17.

**Azioni ordinarie**

<sup>1</sup> La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti :

per cause di valore litigioso

da Fr.	300.—	a Fr.	500.—,	da Fr.	20.—	a Fr.	60.—
da Fr.	501.—	a Fr.	700.—,	da Fr.	30.—	a Fr.	80.—
da Fr.	701.—	a Fr.	1.000.—,	da Fr.	40.—	a Fr.	100.—
da Fr.	1.001.—	a Fr.	2.000.—,	da Fr.	60.—	a Fr.	200.—
da Fr.	2.001.—	a Fr.	5.000.—,	da Fr.	100.—	a Fr.	250.—
da Fr.	5.001.—	a Fr.	10.000.—,	da Fr.	200.—	a Fr.	350.—
da Fr.	10.001.—	a Fr.	20.000.—,	da Fr.	300.—	a Fr.	500.—
da Fr.	20.001.—	a Fr.	50.000.—,	da Fr.	400.—	a Fr.	700.—
da Fr.	50.001.—	a Fr.	100.000.—,	da Fr.	600.—	a Fr.	1.200.—
da Fr.	100.001.—	a Fr.	200.000.—,	da Fr.	1.000.—	a Fr.	1.500.—
da Fr.	200.001.—	a Fr.	400.000.—,	da Fr.	1.200.—	a Fr.	1.800.—

da Fr. 400.001.— a Fr. 600.000.—, da Fr. 1.400.— a Fr. 2.500.—  
da Fr. 600.001.— a Fr. 1.000.000.—, da Fr. 1.800.— a Fr. 5.000.—  
da Fr. 1.000.001.— a Fr. 5.000.000.—, da Fr. 2.000.— a Fr. 10.000.—  
oltre Fr. 5.000.000.—, da Fr. 4.000.— a Fr. 20.000.—.

<sup>2</sup> Il valore litigioso è determinato secondo le norme del codice di procedura civile.

#### Art. 18.

<sup>1</sup> Nelle cause di stato (art. 516 codice di procedura civile) e, in genere, in quelle di valore non determinabile, la tassa di giustizia va da Fr. 150.— a Fr. 2.000.—.

**Cause di valore indeterminato**

<sup>2</sup> E' inoltre applicabile l'art. 17 se la causa ha per oggetto anche rapporti patrimoniali, fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge e la prole.

#### Art. 19.

<sup>1</sup> Nelle procedure incidentali, provvisionali e di nuova opera la tassa di giustizia va da Fr. 30.— a Fr. 1.500.—.

**Procedure incidentali e provvisionali**

<sup>2</sup> Non sono considerati incidentali le questioni attinenti alle prove che vengono discusse e decise, durante l'istruttoria, con semplice annotazione a verbale non motivata.

#### Art. 20.

<sup>1</sup> Per le riconvenzioni sono applicabili le tasse di giustizia previste dai precedenti articoli, ridotti di un terzo.

**Riconvenzioni ; cause riunite o disgiunte**

<sup>2</sup> Per le cause riunite o disgiunte la tassa è calcolata secondo il valore risultante dalla loro riunione o disgiunzione.

#### Art. 21.

<sup>1</sup> Se la causa è definita mediante riconoscimento della domanda, recesso, transazione o in altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti.

**Definizione della causa senza sentenze**

<sup>2</sup> Se l'interrogatorio delle parti o se la discussione sono già stati compiuti, la tassa di giustizia non è inferiore alla metà del minimo previsto dalla tariffa.

#### Art. 22.

Sono dovute le seguenti tasse di giustizia :

**Decreti di deposito, certificati, gride ecc.**

1. a) per i decreti di deposito emanati in applicazione dell'articolo 480 del codice di procedura civile, da Fr. 10.— a franchi 200.— ;
- b) per lo svincolo dei depositi da Fr. 5.— a Fr. 30.—.
- §. Il denaro e il titolo devono essere depositati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino. L'interesse corrisposto dall'istituto va a favore della parte alla quale spettano i valori, dedotte le spese bancarie di deposito ;
2. per ogni tassazione di conto da Fr. 5.— a Fr. 50.— ;
3. per la pubblicazione di una grida oppure di un bando contemplati dal Codice civile, compresi l'emanazione, la registra-

zione delle contraddizioni e il certificato di conferma, da Fr. 20.— a Fr. 200.—.

- §. Le gride relative a eredità il cui attivo non supera franchi 3.000.— sono esenti da tassa di giustizia ;
4. per gli atti previsti dall'art. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile, da Fr. 10.— a Fr. 50.—, riservati i casi in cui la presente legge prevede tasse di giustizia particolari ;
  5. per gli atti previsti dall'art. 4 della legge di applicazione e complemento del Codice civile, la tassa di giustizia disposta dall'art. 19 ;
  6. per i provvedimenti assicurativi previsti dagli art. 551 e seguenti del Codice civile e non contemplati da altre disposizioni della presente legge, da Fr. 10.— a Fr. 200.— ;
  7. per l'invito a pronunciarsi sull'accettazione della eredità, e per l'eventuale proroga del termine, da Fr. 5.— a Fr. 20.— ;
  8. per ogni dichiarazione di rinuncia all'eredità, Fr. 2.— ;
  9. per un certificato ereditario, da Fr. 10.— a Fr. 60.— ;
  10. per i decreti esecutivi (art. 544 e seguenti Codice di procedura civile) e per i decreti di sfratto (art. 557 e seguenti Codice di procedura civile), da Fr. 20.— a Fr. 80.— ;
  11. per l'autorizzazione all'adozione o per lo scioglimento della adozione (art. 267 e 269 Codice civile), da Fr. 30.— a Fr. 200.— ;
  12. per l'apertura e la pubblicazione di un testamento olografo o pubblico, compreso l'invito agli eredi, da Fr. 10.— a Fr. 50.—.
    - § 1. Se l'atto di ultima volontà contiene disposizioni a favore di legatari o modifica la successione legale, è dovuto un supplemento in ragione dell'uno per mille, calcolato sul valore netto di dette disposizioni.
    - § 2. Il Pretore ha diritto di assumere sia presso il notaio, sia presso i Comuni e gli uffici dell'amministrazione statale ogni ragguaglio da lui ritenuto utile per la determinazione della tassa di giustizia.
    - § 3. L'amministrazione cantonale delle pubbliche contribuzioni è tenuta a notificare al pretore competente il valore netto delle successioni che hanno fatto oggetto di pubblicazioni testamentarie ;
  13. per il deposito e trascrizione del testamento orale, una tassa di giustizia pari all'onorario dovuto ai notai per il deposito di un testamento olografo ;
  14. per l'apposizione e la rimozione di sigilli, da Fr. 10.— a franchi 80.—.
    - §. Se l'operazione è compiuta dal giudice di pace, lo Stato preleva la metà della suddetta tassa di giustizia ;

15. per l'esecuzione di rogatorie di altri Cantoni, da Fr. 10.— a fr. 80.— ;
16. per l'autenticazione della firma di un notaio, Fr. 5.— ;
17. per la collazione dell'originale di un pubblico istromento con una copia, Fr. 5.— ;
18. per la firma di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria, Fr. 2.— ;
19. per ogni atto o decreto non previsto dalle precedenti disposizioni, da Fr. 10.— a Fr. 100.— ;
20. per ogni dichiarazione o certificato non contemplato dalle precedenti disposizioni, da Fr. 5.— a Fr. 100.— .

#### Capo IV

#### *Tribunale di appello*

##### Art. 23.

<sup>1</sup> Per le cause proposte direttamente in appello (art. 403 Codice di procedura civile) si applica la tassa di giustizia prevista per la prima istanza aumentata della metà.

**Cause portate direttamente in appello**

<sup>2</sup> Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile.

##### Art. 24.

Sono dovute le seguenti tasse di giustizia :

**Camera civile**

- a) per i giudizi di merito nelle cause appellate in via di arringa, da Fr. 100.— a Fr. 2.000.— ;
- b) per i giudizi di merito nelle cause appellate in via di ricorso, da Fr. 50.— a Fr. 500.— ;
- c) per i giudizi incidentali o provvisori pronunziati come prima istanza, per i giudizi preliminari, per il rinvio di discussione chiesto fuori termine (art. 302 Codice di procedura civile), per il decreto di stralcio di una appellazione per effetto di ritiro della stessa (art. 304 Codice di procedura civile) o di transazione o di mancato pagamento della anticipazione e per ogni altra decisione o atto non contemplati dalle precedenti disposizioni, da Fr. 20.— a Fr. 200.— .

##### Art. 25.

<sup>1</sup> Per i giudizi della Camera di cassazione civile la tassa di giustizia va da Fr. 30.— a Fr. 100.— .

**Camera di cassazione civile**

<sup>2</sup> Per lo stralcio del ricorso in conseguenza di ritiro dello stesso o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, la tassa di giustizia va da Fr. 5.— a Fr. 20.— .

##### Art. 26.

Per i giudizi del Tribunale cantonale delle espropriazioni la tassa di giustizia va da Fr. 50.— a Fr. 2.000.— .

**Tribunale cantonale delle espropriazioni**

**Tribunale  
cantonale delle  
assicurazioni**

**Art. 27.**

Per i giudizi o gli atti del Tribunale cantonale delle assicurazioni la tassa, quando è dovuta, è fissata nei limiti seguenti :

- a) per le decisioni del presidente, da Fr. 10.— a Fr. 100.— ;
- b) per le decisioni del Tribunale, da Fr. 10.— a Fr. 200.— ;
- c) per lo stralcio della causa o del ricorso, da Fr. 5.— a Fr. 50.—.

**Consiglio di  
disciplina notarile  
e forense**

**Art. 28.**

<sup>1</sup> Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile o del Consiglio di disciplina forense relativa a istanza di tassazione o a reclamo sulla nota professionale, la tassa va da Fr. 10.— a Fr. 150.—.

<sup>2</sup> Per lo stralcio dell'istanza o del reclamo in conseguenza di ritiro degli stessi o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, la tassa va da Fr. 5.— a Fr. 20.—.

**Procedure speciali**

**Art. 29.**

Sono dovute le seguenti tasse :

- a) per la decisione di ammissione all'alunnato per l'avvocatura e il notariato Fr. 20.— ;
- b) per l'ammissione agli esami di avvocatura Fr. 250.— ; per l'ammissione agli esami di notaio Fr. 250.—.

§. Le tasse sono restituite, dedotti gli emolumenti agli esaminatori e le spese di cancelleria, se il candidato non supera la prova ;

- c) per l'autorizzazione a un avvocato in possesso di una patente di un altro Cantone all'esercizio continuo della professione, Fr. 20.—.

**Altre decisioni**

**Art. 30.**

Per ogni altra decisione del Tribunale di appello, di una sua Camera o Commissione per cui non sia prevista una particolare tariffa, la tassa va da Fr. 20.— a Fr. 100.—.

**Capo V**

*Onorari degli arbitri*

**Art. 31.**

**Decisione in caso  
di contestazione:  
appello**

In caso di contestazione, gli onorari degli arbitri sono stabiliti in modo equitativo e inappellabile dal Consiglio di disciplina forense.

**Capo VI**

*Emolumenti degli uscieri*

**Art. 32.**

**Notificazione  
degli atti ;  
vendite e atti  
esecutivi**

<sup>1</sup> Le prestazioni degli uscieri non comprese nella tassa di giustizia sono retribuite con i seguenti emolumenti :

- a) per ogni notificazione di atto, compresa la relazione di notificazione, Fr. 2.— ;

- b) per la vendita su ordine dell'Autorità competente, da Fr. 5.— a Fr. 10.— ;
- c) per la notificazione di ogni atto esecutivo (art. 538 e segg. Codice di procedura civile) o di diffida (art. 557 e segg. Codice di procedura civile), compresa la relazione di notificazione, da Fr. 2.— a Fr. 10.—.

<sup>2</sup> Sono inoltre dovute all'uscieri le spese vive, come le spese postali, di trasferta per le operazioni eseguite fuori sede o simili.

## Capo VII

### *Indennità ai periti, testimoni, interpreti e traduttori*

#### Art. 33.

L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro. Se il parere è presentato per iscritto, il perito deve presentare la sua nota scritta.

**Perito, interprete  
e traduttore**

#### Art. 34.

<sup>1</sup> Il testimonio riceve le seguenti indennità :

**Testimonio**

- a) Fr. 4.— per mezza giornata e Fr. 8.— per giornata intera se risiede nel Comune dove ha sede l'Autorità giudicante o nel luogo dove l'Autorità si è trasferita per l'esecuzione ;
- b) Fr. 6.— per mezza giornata e Fr. 12.— per giornata intera negli altri casi.

<sup>2</sup> In casi particolari, in ispecie quando il testimonio abbia avuto una considerevole perdita di tempo o una ragguardevole perdita di guadagno, l'indennità può essere aumentata dal giudice fino a Fr. 15.— per mezza giornata e a Fr. 30.— per giornata intera.

<sup>3</sup> Se il testimonio è di età inferiore a quindici anni, l'indennità è della metà di quella prevista dal primo capoverso.

#### Art. 35.

Al municipale chiamato ad assistere al compimento di atti esecutivi (art. 548 Codice di procedura civile) spetta una indennità di Fr. 10.— per mezza giornata e di Fr. 20.— per giornata intera.

**Municipali**

## Capo VIII

### *Onorario del patrocinatore d'ufficio*

#### Art. 36.

<sup>1</sup> Nel caso di assistenza giudiziaria (art. 522 e seg. Codice di procedura civile) l'onorario dovuto dallo Stato al patrocinatore d'ufficio è pari al 70 % dell'onorario previsto dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Tuttavia, in casi eccezionali, l'onorario può essere stabilito in misura inferiore alla percentuale fissata o al minimo di tariffa.

**Onorario**

<sup>2</sup> Al patrocinatore devono inoltre essere rimborsate le spese effettive, calcolate secondo le norme della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

<sup>3</sup> L'onorario è fissato dal giudice di ogni singolo grado.

#### Art. 37.

#### Ricorso

<sup>1</sup> Contro l'ammontare dell'onorario, il patrocinatore e il Dipartimento di giustizia possono ricorrere, entro quindici giorni, al Consiglio di disciplina forense, il quale decide inappellabilmente.

<sup>2</sup> Il termine per ricorrere decorre, per il patrocinatore, dal momento in cui riceve la comunicazione della determinazione dell'onorario e, per il Dipartimento, dal momento del ricevimento del conto del patrocinatore.

#### Art. 38.

#### Presentazione e pagamento dell'onorario

Il Consiglio di Stato stabilisce, per decreto, le forme e i modi da seguire per la presentazione e il pagamento degli onorari dovuti ai patrocinatori d'ufficio.

### Titolo III

### GIUSTIZIA PENALE

#### Art. 39.

#### Tassa di giustizia:

##### a) Processi

La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti :

- a) per i processi di competenza del pretore da Fr. 10.— a franchi 200.— ;
- b) per i processi davanti alle assise correzionali, da Fr. 50.— a Fr. 1.000.— ;
- c) per i processi davanti alle assise criminali, da Fr. 300.— a Fr. 3.000.— ;
- d) per i procedimenti di cassazione e di revisione, da Fr. 80.— a Fr. 800.— ;
- e) per i procedimenti in materia di contravvenzioni davanti alla Camera dei ricorsi penali, da Fr. 10.— a Fr. 150.— ;
- f) per i procedimenti proposti davanti alla Camera dei ricorsi dalla parte civile o dal prevenuto, da Fr. 10.— a Fr. 200.—.

#### Art. 40.

##### b) Decreti del magistrato della procura pubblica

<sup>1</sup> Per il decreto di accusa, di non luogo a procedere, di desistenza, di abbandono, la tassa va da Fr. 5.— a Fr. 200.—.

<sup>2</sup> Il decreto deve recare l'elenco delle spese processuali.

#### Art. 41.

#### Anticipazioni

<sup>1</sup> Nei procedimenti promossi per delitti di azione privata i magistrati della procura pubblica e dell'istruzione giudiziaria possono chiedere alle parti di anticipare, entro un termine da dieci a trenta giorni, le spese che saranno cagionate dalle prove da loro richieste. L'anticipazione è domandata alla parte che chiede la prova.

<sup>2</sup> Se l'anticipazione non è prestata entro il termine assegnato, l'atto per il quale è chiesta non è eseguito.

<sup>3</sup> Non può essere chiesta l'anticipazione alle persone che giustificano di essere inabilitate a sopperire alla spesa.

<sup>4</sup> La parte che ha fatto l'anticipazione non può chiedere allo Stato il rimborso delle somme usate per l'assunzione delle prove, fuorchè nel caso in cui dette prove siano state determinanti per la condanna.

#### Art. 42.

<sup>1</sup> Al giudice di pace, per le visite in luogo, costatazioni, compimento delle mansioni di cui all'art. 137 del Codice di procedura penale e stesura del relativo verbale, sono corrisposte le seguenti indennità :

**Giudice di pace**

a) nella sede dell'ufficio Fr. 10.— ;

b) negli altri Comuni della giurisdizione, Fr. 20.—.

<sup>2</sup> Se l'operazione dura più di due ore sono dovuti Fr. 5.— per ogni ora in più o frazione di ora.

<sup>3</sup> Nella indennità sono compresi i decreti, le citazioni e la corrispondenza.

<sup>4</sup> Per l'interrogazione di un testimone Fr. 1.—. Sono pure dovute le trasferte in conformità dell'art. 47 nonchè le spese postali e telefoniche.

<sup>5</sup> Se il giudice di pace è assistito dal segretario l'indennità è ripartita fra loro a giudizio del giudice.

#### Art. 43.

Il sindaco, il municipale e chiunque sia chiamato ad assistere a visite in luogo, costatazioni, arresti, perquisizioni ecc. ha diritto a un'indennità di Fr. 15.— per mezza giornata e di Fr. 30.— per giornata intera.

**Sindaci e municipali**

#### Art. 44.

I testimoni ricevono un'indennità in conformità dell'art. 34.

**Testimonio**

#### Art. 45.

L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice o dal magistrato requirente o inquirente in conformità dell'art. 33.

**Perito, interprete e traduttore**

#### Art. 46.

Per il difensore d'ufficio valgono le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 della presente legge.

**Difensore d'ufficio**

### Titolo IV

#### TRASFERTE

#### Art. 47.

<sup>1</sup> Il giudice di pace, il testimone, l'usciera ecc. hanno diritto alle seguenti trasferte :

**Giudice di pace, testimone, usciere**

a) costo del biglietto di seconda classe della ferrovia, dei battelli, delle auto postali o centesimi 40 per chilometro se sono stati usati mezzi propri di trasporto ;

- b) Fr. 7.— per ogni pasto ;  
c) da Fr. 5.— a Fr. 10.— per il pernottamento.

<sup>2</sup> Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive, come le spese postali, telefoniche, di bollo o altre.

Art. 48.

**Magistrati  
funzionari**

<sup>1</sup> I magistrati e funzionari hanno diritto di percepire le indennità previste dalle disposizioni regolanti le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati e degli impiegati.

<sup>2</sup> E' applicabile, se usano un loro mezzo di trasporto, l'art. 47 cpv. 1 lett. a).

Art. 49.

**Norma abrogativa e finale**

<sup>1</sup> Sono abrogate la seconda frase del quarto capoverso dell'art. 12 della Legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni e ogni altra norma contraria a quelle della presente legge.

<sup>2</sup> La legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.